



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

**Disegno di legge di iniziativa del Consigliere Giuseppe Neri**  
**“Proroga dell’entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale”**

### TESTO DELLA NORMA

#### Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 35/2015)

1. All’articolo 23 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 è aggiunto il seguente comma: «*La Giunta regionale stabilisce le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 347 del 16 novembre 2018 e s.m.i., la cui entrata in vigore era prevista nel periodo compreso fra 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2021. In assenza di tale provvedimento, il livello dei servizi minimi entra in vigore dopo dodici mesi dal termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.*»

#### Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA

L'articolo 16 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e l'articolo 5 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, prevedono che la Regione debba definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali.

Conformemente all'iter previsto dalla citata norma regionale, è stato approvato il livello dei servizi minimi con deliberazione di Giunta regionale n. 418 del 24 settembre 2018 e deliberazione di Consiglio regionale n. 347 del 16 novembre 2018, integrata con successiva deliberazione di Consiglio n. 354 del 29 novembre 2018.

La Giunta regionale, con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 36/2020, D.G.R. n. 230/2020, D.G.R. n. 366/2020), ha esercitato la facoltà di proroga dell'entrata in vigore del livello dei servizi minimi, posponendola fino al 31 dicembre 2021, termine ultimo previsto dal documento approvato dal Consiglio regionale.

Ad oggi, anche per via dell'emergenza sanitaria e dei suoi impatti sui servizi e sulla programmazione degli stessi, non è prevedibile l'integrale entrata in vigore delle regole stabilite nel livello dei servizi minimi a decorrere dal 1 gennaio 2022. Si propone pertanto una proroga dell'entrata in vigore dello stesso, prevedendo la possibilità di una progressiva e graduale applicazione delle regole ivi previste.

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Disegno di legge**

***“Proroga dell’entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale”***

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Nessuna nuova spesa	---	---	---

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

n. UPB/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

